

COMUNE DI BRUSCIANO



Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 4 febbraio 2026

INDICE

- Articolo 1 - *Generalità, normativa di riferimento e definizioni*
- Articolo 2 - *Localizzazione, configurazione, articolazione del mercato, giornate e orari di volgimento*
- Articolo 3 - *Concessioni e Assegnazione Posteggi*
- Articolo 4 – *Posteggi riservati agli agricoltori diretti*
- Articolo 5 - *Scambio dei posteggi*
- Articolo 6 – *Norme igienico sanitarie*
- Articolo 7 - *Canone di concessione*
- Articolo 8 - *Determinazione canone*
- Articolo 9 - *Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta)*
- Articolo 10 - *Modalità rilascio permessi giornalieri. Ufficio competente*
- Articolo 11 - *Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione*
- Articolo 12 - *Decadenza, rinuncia e sospensione dalla concessione*
- Articolo 13 - *Revoca della concessione*
- Articolo 14 - *Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione*
- Articolo 15 - *Accessi all'area di vendita*
- Articolo 16 - *Miglioria e trasferimento*
- Articolo 17 - *Obblighi dell'operatore*
- Articolo 18 - *Subentri e vulture*
- Articolo 19 - *Trasferimento del mercato - Criteri di riassegnazione dei posteggi*
- Articolo 20 – *Divieti*
- Articolo 21 - *Atti dannosi agli impianti del mercato*
- Articolo 22 - *Sanzioni*
- Articolo 23 - *Entrata in vigore*

Articolo 1

Generalità, normativa di riferimento e definizioni

1. Il presente Regolamento è costituito da n. 23 articoli e disciplina le modalità di svolgimento delle attività di vendita presso il mercato settimanale del venerdì.
2. L'esercizio del commercio nell'ambito del mercato è disciplinato dalle norme di cui al D.L.gs. del 31/03/1998 n.114 e successive integrazioni e modificazioni dalla Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 (Testo unico sul Commercio), dal Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, nonché dal presente regolamento di funzionamento.
3. Per "Spunta" si intende l'operazione per la quale, all'inizio dell'orario di vendita del mercato, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori assegnatari di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente non occupati dal concessionario o non assegnati definitivamente.
4. Per "Spuntista" si intende l'operatore non assegnatario di posteggio, il quale si presenta all'inizio dell'orario di vendita ed aspira ad uno dei posteggi occasionalmente non occupati dal concessionario o non assegnati definitivamente.

Articolo 2

Localizzazione, configurazione, articolazione del mercato, giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato si svolge con cadenza settimanale, nella giornata del venerdì, presso il Parcheggio Sandro Pertini sito alla medesima via, nell'area individuata nella planimetria particolareggiata, allegata al presente regolamento che ne forma parte integrante, nella quale sono evidenziati in particolare:

- ✓ L'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- ✓ la superficie dei posteggi;
- ✓ la collocazione;
- ✓ la numerazione;

Il numero totale dei posteggi così suddivisi:

- n.11 posteggi riservati alla vendita dei prodotti alimentari
- n.2 posteggi riservati ai coltivatori diretti
- n.26 posteggi riservati alla vendita di prodotti non alimentari

L'area di mercato consente all'operatore il facile accesso al posteggio e l'adeguata esposizione delle merci. L'ubicazione dei posteggi ha una corsia di passaggio, riferita alla distanza tra le parti frontali ed espositive dei posteggi, non inferiore a metri 2,50 e una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00. Le dimensioni frontali di ogni posteggio vanno dai 6m ai 10 m mentre, la profondità va dai 6m ai 9m.

L'area è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari, in misura proporzionale al numero dei posteggi, posizionati in modo tale che la distanza tra essi e la postazione di lavoro più lontana ad essi non superi i 100 m.

2. Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono essere presenti sull'area entro le ore 06:30. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7.30 alle ore 14.30.
3. Qualora l'operatore non sia presente al mercato entro l'orario indicato al comma 2, il relativo posteggio viene assegnato per l'intera giornata lavorativa ai soggetti di cui agli artt. 9 e 10;

4. Il singolo posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e da rifiuti entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite;
5. Il Comune può affidare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato ad Associazioni e/o Consorzi di Impresa.

Articolo 3

Concessione e Assegnazione Posteggi

1. La concessione del posteggio e relativa autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche di tipo A) ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e della Legge Regionale n. 7/2020 si consegue mediante partecipazione ad apposito bando di concorso pubblicato sul BURC della Regione Campania.
2. Entro il 30 luglio di ogni anno, il comune trasmette alla struttura amministrativa competente della Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili a seguito di censimento, di decadenza, revoca o rinuncia, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o non alimentare.
3. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel bollettino ufficiale della regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui il comune si uniforma.
4. Entro ventuno giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania dello specifico bando comunale, gli operatori trasmettono le domande di partecipazione al bando al comune sede di posteggio, con mezzi, modalità e termini stabiliti dal medesimo bando.
5. In caso di pluralità di domande concorrenti, il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa; a parità di anzianità si tiene conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato.
6. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione, volti a valorizzare l'imprenditoria giovanile e femminile.
7. Il comune espleta il bando e provvede alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.
8. L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario di un numero di posteggi eccedente il limite di cui all'articolo 54 della Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 "Per la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e per evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento", entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURC comunica al comune il posteggio prescelto. L'opzione può riguardare i posteggi già in concessione o i nuovi. In caso di mancata o tardiva comunicazione, la scelta è effettuata d'ufficio dal comune, che provvede all'assegnazione dei posteggi non assegnati secondo l'ordine della graduatoria.
9. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi riservati.

10. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.
11. Gli operatori in possesso di più concessioni di posteggio nel medesimo mercato a cadenza giornaliera, nel caso di rinnovo, possono chiedere al Comune il rilascio di un unico titolo abilitativo contenente le varie concessioni possedute.
12. La singola concessione di posteggio ha validità dodicennale come previsto dall'art.54 Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 e può essere rinnovata con atto espresso, fatte salve diverse disposizioni normative di cui all'art. 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010.
13. Il concessionario del singolo posteggio è tenuto a sottoscrivere il relativo contratto-convenzione, soggetto a registrazione a norma di legge.

Articolo 4

Posteggi riservati agli agricoltori diretti

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli (Legge 9 febbraio 1963 n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti" - D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo ") che esercitano la vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo, possono essere concessi esclusivamente a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio sez. agricola.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori avviene su relativa richiesta sulla base delle disponibilità e secondo il criterio cronologico, della prestazione dell'istanza.
3. Gli agricoltori diretti possono vendere al dettaglio i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 228/01.
4. La domanda oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione al registro delle imprese, sez. agricola ed egli estremi dell'ubicazione dell'azienda, deve contenere la specifica dei prodotti provenienti esclusivamente dalla relativa azienda, di cui si intende praticare la vendita, nonché l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/01.
5. La singola concessione di posteggio ha validità dodicennale, fatte salve diverse disposizioni normative di cui all'art. 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010. Il singolo concessionario di posteggio è tenuto a sottoscrivere il relativo contratto- convenzione, soggetto a registrazione a norma di legge.
6. Il sub ingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale documentati dai relativi contratti registrati.
7. Il numero di posteggi riservati ai produttori agricoli diretti deve essere non inferiore al 10 per cento del totale dei posteggi nel mercato;
8. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli possono essere oggetto di cessione esclusivamente a soggetti appartenenti alla medesima categoria.

Articolo 5

Scambio dei posteggi

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso dell'Amministrazione Comunale.
2. Le domande possono essere presentate congiuntamente dagli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.

3. L'Ufficio preposto, verificate le necessarie compatibilità, anche in relazione alla suddivisione del mercato nei settori merceologici, potrà, previa verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei richiedenti in ordine ai pagamenti del canone di concessione, accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.
4. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Articolo 6

Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico-sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
2. La responsabilità per la sicurezza degli alimenti incombe ad ogni singolo operatore del settore alimentare (art. 1 comma 1 letto a del Regolamento Ce n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari).
3. Tutti gli operatori del settore alimentare devono dimostrare il loro adeguamento alle norme stabilite in materia di autocontrollo e di presentare copia dell' Autorizzazione sanitaria o notifica sanitaria ai sensi del Reg. Ce 852/2004 per la vendita di prodotti alimentari oppure certificazione per le produzioni primarie; inoltre dovranno essere provvisti di generatori di energia elettrica, di sufficiente scorta di acqua potabile e raccogitori delle acque utilizzate per la pulizia dei banchi ed attrezzature di vendita , che dovranno essere smaltite loro cura e spese presso centri autorizzati.
4. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita dei prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste in base alla vigente ordinanza del Ministero della Salute del 4 aprile 2002.
5. I Concessionari devono curare che i rispettivi posteggi siano puliti e sgomberi da rifiuti e, comunque, che rimangano nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ivi incluso lo stato della pavimentazione. La raccolta dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità relative alla raccolta differenziata indicate dall' Amministrazione Comunale.
6. Alla chiusura del mercato i posteggi devono essere lasciati puliti e nel massimo ordine. Ai fini del conferimento dei rifiuti dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni locali in tema di raccolta differenziata. I rifiuti di qualsiasi natura devono essere suddivisi all'interno del posteggio assegnato a ciascun operatore in distinti gruppi quali ad esempio: carte e cartone, plastica e multi materiale, secco indifferenziato e umido. I rifiuti dovranno essere inseriti nelle apposite buste fornite dal Comune o dal Gestore del servizio di igiene urbana. Gli operatori dovranno prestare particolare cura alle modalità di conferimento dei cartoni che dovranno essere lasciati vuoti, schiacciati e impilati. Il vetro dovrà essere depositato esclusivamente nei contenitori collocati nell'area mercatale.
7. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la tariffa giornaliera, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
8. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sarà sanzionato da parte della Polizia Locale a norma delle vigenti disposizioni.

Articolo 7

Canone di concessione

1. Le concessioni aventi validità dodicennale sono soggette al pagamento del canone annuale e della TARIG.
2. Sono soggetti al pagamento del canone e della tassa di cui sopra anche gli operatori ai quali viene assegnato il posteggio con le modalità previste dal successivo art. 8.
3. In caso di mutamento normativo o giurisprudenziale recepito dal Comune di Brusciano, lo stesso canone si intenderà direttamente applicato alle parti contraenti.

Articolo 8

Determinazione canone

1. Il canone dovuto al Comune è determinato nel rispetto della Legge n.160 del 27.12.2019 e può essere modificato in caso di mutamento normativo.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera calcolata in relazione alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito dovrà essere comprensivo di TARIG.
3. Il corrispettivo della concessione deve essere versato per il primo anno, all'atto della stipula del contratto di concessione in un'unica rata anticipata, mentre per gli anni successivi al primo dovrà essere versato entro il 30 giugno, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione.
4. In caso di ritardato pagamento oltre il 15° giorno sarà applicato un diritto di mora pari al 10% al giorno, per ogni giorno di ritardo, dell'importo annual e conseguente sospensione fino alla copertura di quanto dovuto al Comune.

Articolo 9

Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 28 lett. a) e b) del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dalle volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, abbia svolto la propria attività. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si fa riferimento alla maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, quale risultante dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. in caso di parità si provvederà mediante sorteggio.
4. I posteggi vincolati a merceologia specifica (alimentari- non alimentari- produttori agricoli) non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto del vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
6. Nell'ambito del mercato:

- a) L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante di sua scelta fra quelli disponibili;
 - b) Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
7. Le presenze maturate in qualità di spuntista, che danno titolo per ottenere un'autorizzazione ed una concessione decennale di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione. Ai fini dell'attestazione del numero di presenze di spunta, la mancata assegnazione di posteggio al richiedente spuntista per mancanza di disponibilità giornaliera non vale come presenza di spunta.
 8. Gli "spuntisti" al fine di accedere all'assegnazione degli spazi dovranno presentare preventivamente ed entro il 30 gennaio di ogni anno, apposita comunicazione al SUAP del comune competente su modulistica a tal fine predisposta, reperibile direttamente presso la sede del SUAP e nel sito internet del comune, al fine di permettere le relative verifiche e controlli propedeutici all'inserimento nella relativa graduatoria.
 9. Il Responsabile dell'Ufficio competente, effettuati celeremente i controlli delle comunicazioni cui l'articolo precedente, predisposta la graduatoria, comunica l'aggiornamento all'Ufficio di Polizia Municipale impiegato nelle attività di cui all'art.10 del presente regolamento.
 10. Gli "spuntisti" al fine di accedere all'assegnazione degli spazi, se non già dotati di concessione trimestrale, dovranno, preventivamente adempiere a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, e poi presentarsi presso l'area mercatale alle ore 7.30 e lì dopo il controllo della Polizia Municipale procedere all'occupazione dello stallone libero ed al pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo del posteggio.
 11. Le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli operatori i quali, pur avendo partecipato alla selezione, non abbiano ottenuto il posteggio.
 12. Il corrispettivo dovuto a favore del Comune da parte dello spuntista titolare di concessione trimestrale verrà versato preventivamente al ritiro della concessione.

Articolo 10

Modalità rilascio permessi giornalieri. Ufficio competente

1. Ai fini di quanto disposto nel precedente articolo, il numero di presenze sia per i concessionari, sia per gli spuntisti con concessione trimestrale che per quelli con concessione giornaliera è rilevato dal personale del locale Comando Polizia Municipale prima dell'effettuazione di ogni mercato.
2. L'assegnazione giornaliera del posteggio per l'attività di spunta, che può essere svolta solamente dai soggetti inseriti nella graduatoria degli spuntisti, è demandata al personale del Comando Polizia Municipale Comunale competente sulla base dei criteri sopraindicati.
3. Il personale della Polizia Municipale svolge il ruolo di controllo del rispetto delle concessioni relative ai stalli assegnati.

Articolo 11

Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione

1. Il singolo concessionario è considerato assente, ai fini anche di quanto prescritto al successivo art. 13, qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell'orario

previsto per le operazioni di spunta e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'orario di apertura del mercato. E' considerato assente anche il concessionario del posteggio che abbandoni il posteggio prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

2. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione e al rimborso dal versamento del canone di Concessione del posteggio.

Articolo 12

Decadenza, rinuncia e sospensione della concessione

1. Il singolo titolare di assegnazione di posteggio decade dalla concessione:
 - a) per violazione delle norme dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 29 del D. Lgs.114/98 e s.m.l;
 - b) qualora il titolare non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, in un anno solare, salvo il caso, in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie, comunicate all'Ufficio Attività Economiche e Produttive, con apposita certificazione di cui all'art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 114/98;
 - c) perdita della qualità di agricoltore diretto;
2. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme indicate nel presente articolo, la decadenza è comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto della procedura prevista dalla Legge 241/90 e s.m.i.;
3. La rinuncia all'assegnazione del posteggio deve essere formalmente comunicata all'Ufficio Attività Economiche e Produttive;
4. La sospensione delle attività di vendita da parte dell'assegnatario, deve essere formalmente comunicata all'Ufficio Attività Economiche e Produttive.

Articolo 13

Revoca della concessione

Il Comune può revocare la concessione del singolo posteggio e la conseguente eliminazione del posteggio medesimo per motivi di pubblico interesse o per sopraggiunte esigenze organizzative, senza oneri per il Comune. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere, se disponibile, un altro posteggio nell'area mercatale, con superficie non inferiore alla precedente laddove possibile.

Articolo 14

Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. La Concessione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti in caso di società, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione previsti dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 114/98;
 - b) mancato inizio dell'attività entro sei mesi dalla data di rilascio. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da impedimento fisico dell'intestatario dell'autorizzazione e adeguatamente documentata;
 - c) mancato ritiro della stessa entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio.

- d) mancata sottoscrizione del contratto di concessione del posteggio entro i termini o del relativo rinnovo entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
2. L'Autorizzazione è revocata in caso di mancato pagamento del canone di cui all'art. 7, nonché al verificarsi di quanto contenuto nel precedente art. 12.
 3. L'Autorizzazione è sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento e per le violazioni di cui al D. Lgs. n. 114/98 art. 29. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'art. 29 comma 3 D. Lgs. n. 114/98, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.
 4. L'Autorizzazione è sospesa per un massimo di venti giorni in caso di violazione dell' art.6 del presente regolamento. In caso di reiterazione di quanto previsto dall'art. 6 l'amministrazione può revocare le concessione.

Articolo15

Accessi all'area di vendita

1. E' consentito l'accesso al mercato mediante autormarket, furgone e/o autovettura ad uso promiscuo, comunque intestati all'assegnatario o in comodato d'uso.
2. Per l'esercizio del commercio dei prodotti alimentari, i veicoli ammessi devono essere in possesso di regolare autorizzazione sanitaria (registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/04 e della Deliberazione Giunta Regione Campania n. 797 del 16/06/06).

Articolo 16

Miglioria e trasferimento

1. E' possibile presentare istanza di trasferimento su posteggio che dovesse risultare libero nel medesimo settore merceologico, a condizione che questo abbia le medesime caratteristiche dimensionali e di servizi del posteggio in concessione al richiedente.
2. Prima di procedere alla pubblicazione di eventuali bandi di assegnazione dei posteggi liberi, l'Ufficio provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione della miglitoria fermo restando la verifica della regolarità tecnica della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti sulle tasse, tributi comunali e canoni di concessioni.
3. Nell'istanza deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglitoria. Le istanze di miglitoria sono valutate secondo l'ordine dei seguenti criteri:
 - a) data di presentazione o di spedizione a mezzo raccomandata AIR della domanda;
 - b) maggiore anzianità di concessione di posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività sul mercato;
 - d) a parità di condizione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) età dell'intestatario della autorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, con precedenza al più anziano.
4. Nel caso di miglitoria, la variazione del posteggio è annotata sull'atto di concessione il quale mantiene la scadenza dodicennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa.

Articolo 17

Obblighi dell'operatore

1. L'operatore non può, per nessun motivo:
 - a) eccedere i limiti della superficie del posteggio assegnato;
 - b) cedere ad altri, tutto o parte del proprio posteggio;
 - c) occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati, riservati alla sosta e al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga.
2. L'operatore ha facoltà di inserire il proprio veicolo nell'area del posteggio assegnato con l'obbligo di collocarlo a spalla con l'automezzo del posteggio retrostante. In ogni caso non deve ostacolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
3. L'operatore è tenuto ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
4. E' vietato occupare passi carrabili od ostruire gli accessi pedonali all'area del mercato.
5. La tenda o la tettoia a protezione della struttura di vendita deve essere collocata ad un' altezza di almeno metri 2 da terra e deve essere contenuta obbligatoriamente nei limiti della superficie assegnata. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui.
6. Le violazioni delle prescrizioni di cui ai precedenti commi sono sanzionate ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 114/98.
7. Il commercio dei prodotti alimentari può essere esercitato esclusivamente sulle aree ad esso dedicate, nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie ed è soggetto alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria. E' vietato porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari.
8. L'operatore deve esibire l'originale dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo. L'eventuale subentrante, fino al rilascio dell'autorizzazione è tenuto ad esibire, ai fini dell'esercizio dell'attività, la ricevuta originale di presentazione della comunicazione di sub-ingresso di cui al successivo art. 18 comma 2. L'esibizione della semplice copia fotostatica dell'autorizzazione, ancorché autenticata, non consente l'esercizio dell'attività mercatale.
9. Con l'utilizzo del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connesse all'esercizio dell'attività.
10. L'operatore è tenuto ad esercitare la propria attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno alle altre attività.
11. L'operatore è tenuto ad avere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli operatori e degli addetti al mercato.
12. L'operatore è tenuto ad adempiere ed osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge sulla merce esposta.
13. L'operatore non può in alcun caso rifiutare la vendita della merce esposta.
14. L'operatore è tenuto a curare la pulizia e il decoro personale e dei collaboratori nonché quella del banco vendita e delle attrezzature;
15. L'operatore è tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni impartite dagli Uffici Comunali competenti.
16. L'operatore è tenuto ad avere un comportamento improntato alla correttezza e buona fede.

Articolo 18

Subentri e vulture

1. La concessione del posteggio è strettamente personale. Il trasferimento dell'autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta oltre che il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante, anche il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di voltura e delle presenze effettuate.
2. Il subentrante è tenuto, pena la decadenza e perdita del diritto di sub-ingresso, ad effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro 90 giorni dalla stipula del contratto registrato di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa.
La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Nel caso di sub-ingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3 corredata dai relative allegati.
L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'Autorizzazione decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non producono gli effetti di cui al precedente art. 12 ai fini della decadenza dal posteggio.
3. Il trasferimento dell'assegnazione del posteggio è subordinato:
 - a) alla regolarità della posizione del cedente riguardo ai pagamenti di tasse, tributi comunali e canoni di concessione del posteggio.
 - b) al possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività da parte del subentrante di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 ed alla legge Regionale n. 7/2020;
4. La durata della concessione del posteggio rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella del cedente.

Articolo 19

Trasferimento del mercato - Criteri di riassegnazione dei posteggi

1. In caso di trasferimento, riorganizzazione, ristrutturazione del mercato o in altri casi analoghi, la riassegnazione dei nuovi posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, quale risultante dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - b) In caso di parità, la priorità sarà attribuita in base all'età del titolare di autorizzazione se ditta individuale o del legale rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, con precedenza al più anziano;
 - c) ove persistesse ancora la parità, presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.
2. Ai fini dell'assegnazione, i posteggi saranno ripartiti in gruppi omogenei per dimensioni e merceologia (alimentare - non alimentare).
3. Ai fini dell'ordine di assegnazione, non avrà alcun rilievo la numerazione attribuita ai posteggi della sede mercatale precedente.

Articolo 20

Divieti

1. E' vietata la vendita mediante l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione suoni.
2. Durante lo svolgimento dei mercati, gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a raccogliere ed a conferire i rifiuti secondo quanto indicato al precedente art. 6. In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura.
3. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
4. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.

Articolo 21

Atti dannosi agli impianti del mercato

1. E' vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' vietato depositare rifiuti sulle aree di sosta, presso strutture e manufatti di servizio insistenti presso l'area mercatale.
3. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche da terzi, dagli atti compiuti.

Articolo 22

Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.
3. La recidiva di violazioni amministrative comporta la sospensione dell'attività per un periodo da un minimo di tre giornate mercatali ad un massimo di venti giornate mercatali, ai sensi del comma 3 dell'alt. 29 del D. Lgs. n. 114/98.
4. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge n. 689/81 e successive modificazioni.
5. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.
6. In caso di violazione dell'art. 6, comma 5, si applica la sanzione di €. 50,00 e €. 300,00.

Articolo 23

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione: dopo l'adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore al termine del periodo di pubblicazione di cui al precedente comma.

Per tutto quanto non espressamente richiamato sono applicabili le disposizioni normative e regolamentari vigenti.